



SENTENZA N. 494/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Primo Ref. Flavia D'Oro in funzione di Giudice unico delle pensioni,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al n. **74008** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 13.7.2023 dalla prof.ssa (OMISSIS), nata (omissis) rappresentata e difesa dall'avv. LUIGI ADINOLFI (DNLLGU65M01F839) giusta mandato in calce al presente atto il quale dichiara di eleggere domicilio digitale all'indirizzo PEC luigi.adinolfi@avvocatismcv.it

Contro

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t.,

l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, Area V

- Dirigenti Scolastici, in persona del Direttore Generale p.t.,

INPS- ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pt

Per

il riconoscimento del ricalcolo della pensione con adeguamento al nuovo

contratto collettivo nazionale dell'Area Istruzione e Ricerca (Dirigenti Scolastici e AFAM) per il triennio 2016-2018 siglato l'08/07/2019, con condanna al pagamento degli emolumenti arretrati con diritto alla liquidazione degli interessi legali o, qualora più favorevole, della rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione del credito fino al soddisfo secondo i criteri fissati dalle S.S.R.R. della Corte dei Conti con decisione n. 10 QM /2002.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 23.9.2024, l'avv. Angela Costanzo per delega dell'avv. Luigi Adinolfi per la ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per L'INPS. Non era presente alcuno per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Premesso in

FATTO

1. La ricorrente, ex dipendente del Ministero dell'Istruzione in qualità di dirigente scolastico, collocata in pensione a decorrere dal 1° settembre 2018, con il ricorso in epigrafe ha chiesto di: “1) *accogliere la domanda attorea, riconoscendo il diritto del ricorrente all'adeguamento e al ricalcolo del trattamento pensionistico alla luce dei benefici previsti dal nuovo CCNL 2016-2018 - Area Istruzione e Ricerca (Dirigenti Scolastici e AFAM) -, art. 40; 2) Condannare altresì le parti convenute, ciascuno secondo le proprie competenze, alla corresponsione dei conseguenti arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. di att. c.p.c., da liquidarsi, dalla*

scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, cumulativamente, nel senso di una sola possibile integrazione degli interessi di legge ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi; Vittoria di spese ed onorario con attribuzione al sottoscritto Avvocato".

Rappresentava in ricorso che il nuovo contratto collettivo nazionale - Area Istruzione e Ricerca (Dirigenti Scolastici e AFAM) -, vigente per il triennio 2016-2018, siglato in data 8 luglio 2019, prevede all'art. 40 l'adeguamento delle pensioni e, quindi, l'applicazione dei benefici ivi previsti al personale cessato tra il primo gennaio 2016 e il 31 dicembre 2018. In data 11/03/2019 la ricorrente inviava diffida al Ministero dell'Istruzione e all' INPS, rimasta senza riscontro.

Richiamava l'art. 40 del CCNL relativo al personale dell'area Istruzione e Ricerca vigente per il triennio 2016-2018, siglato in data 8 luglio 2019, rubricato "effetti dei nuovi trattamenti economici" in particolare: il comma 1, che prevede che la pensione e l'indennità di buonuscita vanno calcolati sulla base della retribuzione che risultano dall'applicazione dell'art. 39, vanno cioè inglobati gli aumenti dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione/quota fissa stabiliti appunto dall'art. 39; il comma 2, che specifica che questi effetti valgono per tutta la retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, per cui tutti gli aumenti contrattuali hanno effetto sulla pensione e sull'indennità di buonuscita. Il comma 3 specifica che i benefici economici di cui all'art. in questione, hanno effetto integralmente sulla pensione dei dirigenti cessati dal servizio a qualsiasi titolo nel periodo della vigenza contrattuale.

Pertanto, sosteneva che anche chi è andato in pensione il 1° gennaio 2016 ha diritto a tutti gli aumenti contrattuali con l'applicazione degli scaglionamenti previsti dal contratto.

La ricorrente risulta collocata in pensione a partire dal 1° settembre 2018, per cui, stante la normativa sopra richiamata, rientrerebbe nella previsione del nuovo CCNL con diritto all'adeguamento del proprio trattamento pensionistico. A tal fine, allegava in atti il ricalcolo del trattamento pensionistico effettuato dal Consulente del Lavoro Dott. Michele Paesano, dal quale emerge l'intera differenza da percepire dal 2018 al 2022, equivalente ad euro 40.251,53, tenuto conto dei benefici di cui all'art. 40 del nuovo CCNL 2016- 2018.

2. In data 27.5.2024 si costituiva in giudizio il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania concordando sulla circostanza che la ricorrente abbia diritto all'adeguamento con effetto sul trattamento pensionistico a decorrere dalla data di pensionamento (1° settembre 2018). Rappresentava al riguardo che il MIUR si è adoperato, tempo addietro, all'istruttoria, prima, ed alla quantificazione, poi, degli importi adeguati perla (OMISSIS)e per tutti i dirigenti scolastici collocati a riposo a decorrere dal 01 settembre 2016 e fino al 01 settembre 2018, evidentemente in un numero significativo e con una procedura univoca ed egualitaria. L'Amministrazione resistente sulla base degli "importi di diritto" comunicati dalla Ragioneria territoriale di Napoli ha elaborato la quantificazione degli aumenti indicati dalla novella contrattuale inserendoli sull'apposita piattaforma dedicata Passweb, con conseguente comunicazione all'INPS. Dal raffronto con

i dati stipendiali emerge che i dati retributivi della stessa risultano aggiornati, come risulta dalla schermata “Ultimo miglio pensione” su Passweb” – nella sezione “dettaglio retribuzioni” (allegato 1) aggiornata al 05.12.2022 e dalla comunicazione riliquidazione pensione prot. AOODRCA N. 15638 del 7/4/23 (allegato 2). Pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso o la dichiarazione della cessata materia del contendere nei confronti dell’USR per la Campania avendo posto ogni attività spettante alla propria competenza, quale datore di lavoro di parte ricorrente, e chiedeva la condanna della ricorrente alle spese di lite.

Evidenziava che il compito dell’Amministrazione consiste nell’elaborazione e indicazione della base stipendiale sulla quale poi è l’Ente previdenziale di competenza ad effettuare tutti i calcoli specifici ai fini della determinazione del trattamento pensionistico e degli arretrati stipendiali, *dovuti a ciascun Dirigente per la durata del servizio concretamente prestato all’esito della sottoscrizione del nuovo CCNL che nel caso de quo termina alla data del 31.8.2018.* L’Ente previdenziale territorialmente competente, poi, a fronte delle indicazioni fornite dall’Amministrazione resistente, è tenuto a provvedere alla liquidazione dei ratei arretrati dovuti all’esito della sottoscrizione del nuovo CCNL. Rilevava che la scheda di calcolo, elaborata dal C.d.L., dott. Paesano, presentata da parte ricorrente, è di difficile comprensione e contestazione poiché non presenta alcuna indicazione in ordine all’annualità a cui si riferirebbero gli importi ivi indicati, e non fornisce alcuna prova dell’importo relativo agli aggiornamenti

percepiti da parte ricorrente; né è dato comprendere la modalità con la quale si sia raggiunto l'importo spettante alla luce degli aggiornamenti, nonostante ne faccia cenno nel prospetto che allega. Tutto ciò non permette di poter comprendere i "probabili" errori nella compilazione della scheda Prospetto dati e il conseguenziale inserimento in piattaforma Passweb, come affermato dalla ricorrente.

3. In data 29.5.2024 si costituiva in giudizio l'INPS rappresentando che in data successiva al deposito del ricorso, a seguito degli aggiornamenti retributivi trasmessi dall'ufficio scolastico regionale, l'INPS ha provveduto a riliquidare la pensione della ricorrente. Tale circostanza, affermata nella relazione amministrativa redatta dal funzionario INPS, è provata dall'allegato elaborato di ricalcolo della pensione, nonché dalla visura informatica di calcolo degli arretrati, della PAL, della IIS e della tredicesima. Con il cedolino di pensione del mese di febbraio 2024, l'INPS ha pagato le differenze economiche spettanti sui ratei arretrati ed ha adeguato la pensione. Sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite (tenuto conto della condotta collaborativa dell'INPS e della mancanza di prova della tempestività del versamento dei contributi da parte del MIUR, adempimento prodromico alla riliquidazione della pensione).

L'INPS rappresentava, tuttavia, che dal conteggio depositato in atti (comunque non supportato da specifiche allegazioni in fatto ed in diritto) sembrerebbe che la ricorrente rivendichi il diritto agli incrementi contrattuali, con conseguente riflesso sul trattamento di

pensione, per tutta la durata del CCNL, e quindi anche per il periodo successivo al pensionamento, e che quindi per questo ritenga il pagamento effettuato dall'INPS nel mese di febbraio 2024 non integralmente soddisfacente. A tale riguardo l'INPS contestava la pretesa di parte ricorrente essendo la stessa collocata in quiescenza a decorrere dal 01/09/2018 e avendo l'INPS e il MIUR applicato i miglioramenti contrattuali sino a tale data: infatti, il dato di partenza è costituito dalla base pensionabile che è ancorata alla retribuzione percepita l'ultimo giorno di prestazione del servizio, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 1092/1973. Pertanto, nel calcolo della pensione può confluire ed essere considerato soltanto il *quantum* retributivo che il dipendente abbia acquisito il diritto di percepire alla data della cessazione dal servizio. Comunque, neanche la lettera del c.c.n.l. autorizza una interpretazione contraria a quella appena prospettata (art. 39-40 del c.c.n.l. dirigenti della Scuola analoghi ai precedenti contratti collettivi).

Infine, laddove, la ricorrente potesse fruire della modifica della base di computo della pensione anche successivamente alla cessazione dal servizio, cumulerebbe indebitamente sia il miglioramento contrattuale sulla base stipendiale che l'automatismo perequativo, che sono due istituti che mirano a neutralizzare gli effetti discendenti dall'aumento del costo della vita, nella più ampia ottica di attuare un'efficace protezione previdenziale delle varie categorie di pensionati, compatibilmente con gli equilibri generali della finanza pubblica.

4. All'udienza del 12.6.2024 parte ricorrente sosteneva che l'adempimento dell'INPS non può essere ritenuto soddisfacente della

pretesa della ricorrente, richiamando l'art. 40 comma 3 CCNL e alcuni precedenti della Sezione giurisdizionale Campania. L'INPS richiamava la propria memoria evidenziando l'impossibilità di riconoscere gli incrementi contrattuali per il periodo considerato nel periodo successivo al pensionamento.

5. Con ordinanza n. 78/2024 il G.M., reputato necessario *“disporre di ulteriori riscontri utili a chiarire gli aspetti di carattere retributivo che possano influire sulla determinazione dell'an e del quantum dell'eventuale diritto alla riliquidazione dei trattamenti previdenziali, in forza delle clausole contrattuali di cui al citato CCNL 2016-2018, in particolare dell'art. 40, comma 3, CCNL”*, chiedeva all'Ufficio scolastico regionale per la Campania – Direzione Generale – Ufficio V *“una dettagliata relazione espositiva, corredata di idonea documentazione, da cui risultino i criteri utilizzati per l'elaborazione dei prospetti trasmessi all'Istituto previdenziale e per la conseguente quantificazione della pensione, alla luce della normativa richiamata in ricorso, in particolare dell'art. 40 comma 3 CCNL”*.

6. In data 5 agosto 2024 perveniva la relazione richiesta con documentazione allegata. L'USR inviava il calcolo della base pensionabile, alla data di collocamento a riposo del dirigente scolastico, successivamente inserita in un nuovo ultimo miglio sull'applicativo *passweb* come nuovi dati economici, con le voci rilevanti ed utili all'Ente Previdenziale per la rideterminazione della pensione (cfr. screenshot *passweb*) precisando che il *“calcolo base*

pensionabile 2018", utile all'Inps ai fini della riliquidazione in adeguamento del CCNL 2016/2018 (entro il collocamento a riposo del 01.09.18) è composto dalle seguenti voci: - retribuzione fissa e continuativa = stipendio tabellare, retribuzione fissa e continuativa e indennità di vacanza contrattuale per un importo totale di euro 57.882,00; - retribuzione base 18% = stipendio tabellare per il 18%, indennità di vacanza contrattuale per un importo totale di euro 35.073,93. L'Amministrazione resistente ribadiva che la pensione del ricorrente non possa essere riliquidata tenendo conto anche di tutti gli incrementi dei trattamenti economici successivi alla data di cessazione dal servizio, insistendo per il rigetto della domanda.

7. In data 11.9.2024 la parte ricorrente prendeva atto che l'USR non ha preso in considerazione le tranches contrattuali successive alla data di collocamento a riposo della ricorrente. Al contrario la ricorrente, essendo andata in pensione l'1.9.2018 durante la vigenza contrattuale, chiedeva che tutti gli incrementi dei trattamenti economici previsti dall'art. 39, anche successivi alla data di collocamento a riposo, siano computati ai fini del calcolo della pensione. Chiedeva, quindi, l'accoglimento del ricorso.

7. All'udienza del 23.9.2024 parte ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento del ricorso relativamente agli incrementi di cui all'art 40 del CCNL successivi al collocamento a riposo della ricorrente. L'INPS rappresentava che il ricorso non può essere accolto per gli incrementi successivi alla data di collocamento

in pensione, come affermato nelle sentenze più recenti di questa Sezione Giurisdizionale.

Considerato in

DIRITTO

1. Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento degli incrementi contrattuali per il periodo considerato nel CCNL (2016-2018) anche per il periodo successivo al pensionamento avvenuto in data 1.9.2018.

Il GM ritiene che possa essere riconosciuta a parte ricorrente l'adeguamento della pensione per la durata del CCNL fino alla data di pensione - come in effetti avvenuto successivamente al deposito del ricorso - ma non anche per il periodo successivo (Cfr. **sent. sez. Campania n. 391/2024, n. 463/2024**).

In effetti, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte enunciato il principio secondo cui, *“nel calcolo della pensione, va tenuto conto solo dei miglioramenti economici relativi ai singoli scaglioni di aumento già percepiti alla data di cessazione dal servizio, atteso che i detti incrementi, derivanti da un accordo sindacale, se scaglionati nel tempo, non possono che riguardare il personale in servizio alla data delle singole decorrenze degli aumenti, salvo che non vi siano disposizioni specifiche di natura derogatoria (cfr. SS.RR. 31 maggio 1999 n. 17/QM; 15 maggio 1998 n. 11/QM; Sez. II, 21 dicembre 2016 n. 1370; 16 settembre 2010 n. 352). Al riguardo le Sezioni Riunite di questa Corte hanno, in particolare, affermato che ‘come non si matura in servizio il diritto ad un dato aumento percentuale dello stipendio (...) prima della decorrenza dell'anno di riferimento, parallelamente non può calcolarsi in*

pensione - avente natura di retribuzione differita - un trattamento retributivo mai acquisito in servizio e mai entrato nel patrimonio del soggetto in quanto il diritto all'intero, esistente in via potenziale o di mera aspettativa, non è poi sorto in concreto per non essersi verificata la condizione sospensiva della permanenza in servizio alla data di maturazione di quel determinato aumento percentuale annuale (v. SS.RR. n. 17/99/QM cit.). Ne discende che ogni espressa deroga, va intesa come eccezione non trasponibile in contesti contrattuali che non la contemplano". (Corte dei conti, SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO, SENTENZA n. 127 del 02/03/2018).

Infatti, "il principio generale posto dall'art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973 postula che nel calcolo della pensione possano confluire ed essere considerati soltanto quegli incrementi di retribuzione per i quali il dipendente abbia acquisito il diritto alla percezione in costanza di servizio e non quelli che invece vengano a maturazione in un momento successivo e che perciò riguardano soltanto coloro che in tale momento successivo siano in servizio" (Corte dei conti, LIGURIA, SENTENZA n. 107 del 06/03/2009); "Si tratta, infatti, di aumenti stipendiali effettivamente maturati alla data di cessazione dal servizio, per i quali lo stesso CCNL ha previsto che siano corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale (cfr. art. 3 comma 3, CCNL del 15 luglio 2010)" (Corte dei conti, SARDEGNA, SENTENZA n. 165 del 01/07/2020).

Nella materia, il legislatore ha inteso escludere che variazioni retributive successive al collocamento in pensione possano incidere sulla base pensionabile, se non in presenza di una espressa disposizione normativa che legittimi tale deroga al principio generale della non automatica estensione dei miglioramenti retributivi del personale in servizio ai pensionati. Nel calcolo della pensione possono in altri termini confluire ed essere presi in considerazione soltanto quegli elementi della retribuzione che il dipendente abbia acquisito il diritto di percepire in costanza di servizio e non anche quelli che vengono a maturazione in un momento successivo, i quali riguardano soltanto coloro che, in tale momento, sono in servizio.

Conseguentemente, i dipendenti cessati nel corso di vigenza dell'accordo collettivo di cui trattasi non hanno diritto al computo integrale, nella base pensionabile, dei benefici economici ivi previsti, ma solo di quelli effettivamente corrisposti in costanza di servizio.

La giurisprudenza maggioritaria di questa Corte dei conti - che questo GM pienamente condivide - è del tutto ferma su tale posizione; v., *ex plurimis*, SS.RR., 31.5.1999, n. 17/QM; Sez. I app., n. 328 del 2013; Sezione II^a app., 13.4.2000, n. 133; id., 12.9.2002, n. 2922; id., 1.3.2004, n. 61; id., 7.6.2007, n. 195.

In particolare, è stato affermato che: *“Deve pertanto ribadirsi il principio della non pensionabilità degli scaglioni di incremento non percepiti durante il servizio, non rilevando che il pensionamento sia avvenuto durante la vigenza giuridica del contratto. La consistenza economica dello stipendio*

percepito è un dato reale, il cui contenuto non può comprendere elementi futuri, al tempo dell'effettiva corresponsione non maturati, e quindi non dovuti. Su tale base effettiva va quindi calcolato il trattamento di quiescenza, che è rapportato all'importo dello stipendio effettivamente goduto, senza possibilità di soluzioni interpretative analogiche o estensive della normativa prevista per il personale in attività di servizio". (**Corte dei conti, PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO, SENTENZA n. 268 del 20/07/2016**, che si riferisce ad una disposizione del CCNL biennio economico 2000/2001 – l'art. 3 – identica all'art. 40 comma 3 del C.c.n.l. per il personale dell'Area V della Dirigenza Scolastica relativa al periodo 1/9/2000- 31/12/2001, riformando la sentenza della sez. Campania 81/2014).

Di conseguenza *"come non si matura in servizio il diritto ad un dato aumento percentuale dello stipendio ... prima della decorrenza dell'anno di riferimento, parallelamente non può calcolarsi in pensione – avente natura di retribuzione differita – un trattamento retributivo mai acquisito in servizio e mai entrato nel patrimonio del soggetto in quanto il diritto all'intero, esistente in via potenziale o di mera aspettativa, non è poi sorto in concreto per non essersi verificata la condizione sospensiva della permanenza in servizio alla data di maturazione di quel determinato aumento percentuale annuale"* (SSRR 17/QM/99).

Il principio appena rammentato trova conferma, nella specie, nel CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca – (Dirigenti Scolastici e AFAM)

per il triennio 2016- 2018 siglato l'08/07/2019 che ha previsto un adeguamento del trattamento economico, precisamente all'art. 39.

L'art. 40 esplica che effetto produca il nuovo trattamento economico sugli emolumenti corrisposti al lavoratore in quiescenza: *"1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 39 ... hanno effetto sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento. 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati".*

L'espressione "integralmente" si riferisce alla somma dei benefici di cui al comma 1 e 2 (che risultano cioè dall'applicazione dei predetti commi), ovvero gli aumenti contrattuali e quelli di retribuzione di posizione fissa e variabile spettanti, per cui la pensione va

commisurata soltanto sugli aumenti stipendiali stabiliti alle decorrenze maturate all'atto del collocamento a riposo, non potendo essere invece commisurata anche sugli aumenti maturati successivamente a tale data, non avendo la norma esteso i benefici "futuri" e non ancora maturati a chi era cessato dal servizio in data precedente.

Discende con tutta chiarezza da tale norma, che va riguardata nel sistema di attribuzione dei benefici previsti nell'accordo, che non si tratta di un beneficio unico, unitariamente attribuito ai destinatari del medesimo accordo, ma di tanti e separati benefici che sono andati a comporre, alle scadenze fissate, la retribuzione spettante al dipendente.

In effetti, se le parti sociali stipulanti hanno fissato i nuovi stipendi in corrispondenza di determinate date, *"siffatti aumenti non possono essere definiti scaglioni, terminologia questa che è più propria di frazionamenti operati rispetto ad un aumento o beneficio contrattuale di tipo unitario di cui, però, va valutata sotto un profilo sostanziale la relazione per accertare se, al di là del nomen iuris, tali scaglionamenti non assumano più propriamente il valore di veri e propri aumenti di stipendio, autonomi tra di loro, come più volte sottolineato dalle Sezioni giurisdizionali di questa Corte"* (sez. giur. Lazio, sent. n. 1108/2000). Ne consegue che laddove, come nel caso di specie, gli aumenti attribuiti con riferimento alle singole scadenze rappresentano non un unicum frazionato in più tranches, ma benefici autonomi anzi stipendi distinti, il pensionato potrà accampare diritti

soltanto sull'aumento entrato in vigore al momento del suo collocamento a riposo e non su quelli successivi, alla luce del fondamentale principio dell'art. 43 del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, per il quale la base pensionabile è costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti, per cui *"nel calcolo della pensione possono confluire ed essere considerati soltanto quegli ammontari di retribuzione che il dipendente abbia acquisito il diritto di percepire in costanza di servizio e non quelli che, invece, vengano a maturazione in un momento successivo e che, perciò, riguardano soltanto coloro che, in tale momento successivo, siano in servizio"* (sez. giur. Lazio n. 1108/2000).

"Ed invero, se è immanente al concetto stesso di pensione il versamento dei corrispondenti contributi, da intendersi la prima come retribuzione differita e il secondo come accantonamento disposto a relativa copertura, appare chiaro che al di là delle soluzioni matematico-finanziarie adottate, la complessiva gestione non può svilupparsi che attraverso un corrispondente equilibrio tra entrate e uscite...In un regime di gestione diretta quale quella seguita dallo Stato per i propri dipendenti e caratterizzata dall'iscrizione in appositi capitoli di bilancio, eventuali necessità possono essere coperte da integrazione dei relativi stanziamenti: diversamente l'ordinamento delle casse e dei fondi pensioni facenti capo alla direzione generale degli Istituti di previdenza (ora confluiti nell'INPDAP) e la relativa gestione sono fondati sul rigoroso bilanciamento tra contributi versati dai lavoratori e dagli enti datori di lavoro, riserve tecniche e pensioni erogate" (SSRR 18/QM/99). Ed infatti, la

pensione era liquidata dagli Istituti di previdenza sulla base della retribuzione annua contributiva, costituita dagli elementi retributivi spettanti e percepiti dal dipendente iscritto (art. 23 rdl 680/1938, art. 22 l. 934/1941, artt. 12, 13 e 14 l. 379/1955, artt. 15 e 16 l. 1077/1959, art. 1 l. 965/1965); la pensione deve essere liquidata “in base agli stipendi ed altri assegni soggetti a contributo” e il servizio utile per conseguimento della pensione è quello cui corrisponde il versamento dei contributi (artt. 34 e 47 rdl 680/38, artt. 33 e 46 l. 934/1941). (cfr. III pens. civ. 65543/1991, 68255/1992).

Anche la giurisprudenza delle Sezioni d' Appello ha affermato che *“Non può invero convenirsi nella pretesa unicità degli aumenti retributivi – progressivamente crescenti – previsti dal contratto in questione, tali da realizzare, in pratica, un unico aumento frazionato nel tempo per esigenze finanziarie, giacchè il principio della triennialità degli accordi, che è riferito alla posizione del personale in attività di servizio, non incide sulla regola posta dall'art. 43 del T.U. 1092/73 secondo la quale la pensione si calcola sull'ultimo stipendio integralmente percepito, escludendo quindi il computo di benefici non percepiti ed ai quali si sarebbe avuto diritto solo in caso di un ulteriore periodo di permanenza in servizio.”*

Nella specie, quindi, come è stato esattamente osservato dai primi giudici, si verte in ipotesi di autonomi incrementi stipendiali, operanti indipendentemente l'uno dall'altro e che vengono a maturazione solo alla data della loro effettiva decorrenza.

E poiché i ricorrenti erano già cessati dal servizio quando si è verificata la condizione temporale per il primo riconoscimento dei benefici contrattuali, non può che aversi riguardo, ai fini di che trattasi, all'ammontare del trattamento economico goduto dai predetti l'ultimo giorno di servizio.

A nulla rileva, poi, il riferimento al contratto del 90-92 col quale le parti sociali hanno concordato, in deroga alla regola generale, che la pensione fosse calcolata sulla base dello stipendio che il dipendente avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio sino alla fine del triennio contrattuale, perché tale riferimento, lungi dal dimostrare la fondatezza della tesi delle parti ricorrenti, ne costituisce categorica smentita, in quanto dimostra che il comune criterio interpretativo, valido in assenza di una espressa norma contraria, è quello che per l'appunto impone il calcolo della pensione sulla base dell'ultimo stipendio realmente percepito" (Corte dei conti, TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO, SENTENZA n. 164 del 16/04/2003, che conferma la sent. sez. giur. Lazio 1108/2000).

Inoltre, si richiama la sentenza n. 99 del 2004 della terza sez. centrale d'Appello ha affermato, con riguardo ad una disposizione analoga (art. 5 CCNL comparto Ministeri biennio 1996-97), confermando la sentenza di primo grado, sez. Piemonte n. 1084/2002, che "Riguardo al secondo punto, il ricorrente invoca il primo comma dell'art. 5 del contratto secondo cui "gli incrementi retributivi di cui ai precedenti articoli hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996-97, alle scadenze e negli importi ivi previsti": anche in ordine a tale profilo, il Collegio non può

che confermare la corretta motivazione resa dal primo giudice ed articolata, sostanzialmente, sulla natura accessoria dei benefici richiesti. A tal fine è appena il caso di ricordare che questo giudice, con giurisprudenza ormai consolidata (fra le tante, Sez. III[^], nn. 271/2001, 283/2001, 29/2003, 199/2003, ecc.), ha stabilito che il computo nella base pensionabile di trattamenti accessori quali quelli invocati nel presente giudizio, è inibito dalla generale previsione dell'articolo 43 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, secondo cui sono computabili nel calcolo del trattamento di quiescenza l'ultimo stipendio, paga o retribuzione percepiti, nonché gli altri assegni o indennità pensionabili, ivi espressamente indicati. Alla succitata previsione normativa non sono riconducibili i benefici invocati dall'appellante, stante l'evidente natura di trattamenti accessori la quale emerge chiaramente, sul piano testuale, sia dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 luglio 1999, punto 4 sia dall'art. 40 del ricordato Contratto" (Corte dei conti, TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO, SENTENZA n. 99 del 10/02/2004). La sent. della sez. Piemonte n. 1084 del 2002 ha affermato poi che "la costante giurisprudenza di questa Corte ha escluso, nel vigente ordinamento, l'esistenza di un principio generale di perequazione o di riliquidazione dei trattamenti di quiescenza in funzione dei miglioramenti stipendiali corrisposti al personale in servizio, ostandovi la disposizione contenuta nel citato articolo 43 del d.p.r. nr 1092 del 1973, secondo il quale la liquidazione del trattamento pensionistico deve essere effettuata in base all'ultimo stipendio integralmente percepito dal dipendente all'atto del collocamento a riposo, salvo deroghe espresse dal legislatore disposte con apposita Legge. La posizione pensionistica del singolo

dependente, conseguentemente, va riferita a quella retributiva raggiunta alla data della cessazione dal servizio, con relativa inammissibilità di raffronti con la posizione retributiva del personale ancora in servizio o cessato dal servizio in epoca diversa".

E' stato inoltre affermato che, laddove l'indagine ermeneutica si sposta sugli effetti ai fini pensionistici, *"l'intreccio delle relazioni normative si fa più complesso e la normativa riguardante l'attività di servizio va posta al vaglio di quella previdenziale per delineare l'entità di tali effetti. Peraltro, si può rilevare che il principio base in materia pensionistica dei vari ordinamenti del pubblico impiego importa che il trattamento di quiescenza va calcolato con riferimento all' ultima retribuzione annua effettivamente corrisposta in attività di servizio"* (Corte dei conti, EMILIA ROMAGNA, SENTENZA n. 705 del 16/06/2006).

La questione della valutabilità, ai fini del trattamento di pensione, dei miglioramenti economici attribuiti al personale in attività di servizio dal citato C.C.N.L. va dunque risolta sulla base dell'articolo 43 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, cui non potrebbe derogare la normativa contrattuale.

"Il citato articolo 43 (sostituito dall'articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177) stabilisce, infatti, che per determinare la misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili si deve considerare, quale base pensionabile, l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti.

Quest'ultima espressione é stata intesa dalla giurisprudenza come ammontare della retribuzione che si é acquisito il diritto di percepire in

costanza di servizio, e cioè nella posizione economica rivestita nell'ultimo giorno di servizio, con conseguente valutazione, sempre ai fini pensionistici, di quanto maturato, ancorché non materialmente percepito...In proposito, si deve anche precisare che il predetto Contratto Collettivo in discussione - nell'attribuire i miglioramenti economici al personale ferroviario in servizio con distinte e specifiche decorrenze - non ha inteso rateizzare in un unico beneficio i miglioramenti economici stessi, ma ha inteso costituire in maniera graduata il diritto agli aumenti economici esclusivamente in favore del personale in attività di servizio alle diverse date espressamente indicate nel citato Contratto Collettivo. Ne consegue, quindi, che i medesimi miglioramenti non possono avere riflessi indifferenziati ed incidere anche al fine della determinazione del trattamento pensionistico spettante al personale collocato a riposo prima delle singole scadenze temporali in detti contratti collettivi previsti. A ciò deve aggiungersi che il trattamento pensionistico non può prescindere dal versamento dei contributi previdenziali, che nella fattispecie non vi è stato. In caso contrario il sistema previdenziale risulterebbe gravemente squilibrato e compromesso. Dal contesto innanzi delineato emerge, quindi, che, nel periodo che qui interessa, i destinatari del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro riguardante il personale ferroviario per il triennio 1993/1995 sono unicamente i dipendenti che risultano essere stati in servizio alle singole date alle quali dalle medesime norme viene fatta risalire l'efficacia dei relativi benefici economici, per cui ne consegue che - in base al principio sancito dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale - le norme che hanno previsto i benefici economici in questione non sono estensibili a tutto quel personale, ivi compresi i ricorrenti, che alle anzidette

date si trovavano già in quiescenza...A tanto induce la considerazione che il Contratto Collettivo di riferimento ha previsto dei miglioramenti retributivi specificandone la decorrenza, anche di data successiva a quella di cessazione dal servizio degli odierni ricorrenti, e chiaramente escludendone la quiescibilità per coloro che, come i ricorrenti medesimi, non erano in servizio in tali date” (Corte dei conti, UMBRIA, SENTENZA n. 121 del 20/03/2001). La “norma pattizia non può, tra l’altro, assumere effetti innovativi aventi ad oggetto la disciplina del trattamento di quiescenza essendo escluso che la contrattazione collettiva possa incidere in materia previdenziale”. (Corte dei conti, TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO, SENTENZA n. 179 del 05/03/2012)

Si richiama infine la sentenza della Corte dei conti, LAZIO, SENTENZA n. 1259 del 23/04/2004 che ha rigettato un ricorso analogo a quello in esame con cui veniva chiesta l’attribuzione dell’intero beneficio economico (100%) e precisamente per il periodo della valenza contrattuale ai sensi dell’art. 65 del ccnl ente poste del 26.11.94, indipendentemente dalla cessazione dal servizio; nonostante i ricorrenti fossero cessati dal servizio, per dimissioni, nel dicembre 1994 avanzavano concretamente richiesta di riliquidazione del trattamento di quiescenza, mediante riconoscimento degli incrementi mensili stabiliti dal CCNL alle rispettive decorrenze dell’1.1.95 e 1.10.95.

Nella sentenza si evidenzia che *“Il tenore letterale della norma enunciata con chiara attribuzione degli incrementi in discorso alle decorrenze indicate*

non può essere interpretata con estensione dei benefici a coloro che non erano in servizio alle decorrenze relative. Non esiste nel nostro ordinamento una statuizione normativa che preveda l'estensione ai pensionati dei benefici economici concessi al personale in servizio; tale automatismo è stato più volte escluso anche nella giurisprudenza costituzionale. Ad ulteriore conferma dell'infondatezza del ricorso, valga anche la considerazione della mancata copertura finanziaria dei maggiori oneri, che per l'art. 81 della Costituzione deve costituire elemento indefettibile per far fronte a maggiori spese pubbliche, i cui mezzi, nel caso in questione, non appaiono neppure bilanciati dalla relativa contribuzione previdenziale a carico dei pensionati. La norma non ha inteso estendere i benefici anche a coloro che siano cessati dal servizio prima del completamento dell'arco contrattuale, come nella fattispecie all'esame. Vi è in materia di contratti collettivi giurisprudenza non solo nella giustizia amministrativa ma anche in quella ordinaria che riconosce che gli aumenti non vanno applicati a coloro i quali non sono più in servizio alle varie scadenze dei benefici contrattuali. Il principio generale che si desume dall'orientamento giurisprudenziale è quello secondo cui il godimento dei benefici assurge a diritto, in assenza di una non dubbia disposizione contraria, solo quando si realizza il momento temporale del suo sorgere. Per tutte valga il richiamo della sentenza n. 13/99/QM di questa Corte a Sezioni Riunite, nella quale viene formulata una soluzione di massima, che seppure riferita ad un comparto diverso (enti locali) da quello in questione (postali) certamente delinea e definisce i criteri informativi ed ispiratori per l'interpretazione dei contratti di categoria. Così, infatti, la richiamata sentenza: ' al personale degli enti locali, cessato dal servizio dal 1° gennaio 1983, ai fini della

determinazione della base pensionabile vanno riconosciuti i benefici previsti dal d.p.r del 25 giugno 1983, n. 347 maturati all'atto del collocamento a riposo nell'entità effettivamente corrisposta in relazione alle misure percentuali stabilite con riferimento alle date indicate dall'art. 42 dello stesso decreto presidenziale'. Ne è infatti seguito un orientamento anche di questa Sezione con sentenze successive a quella richiamata delle Sezioni Riunite, che ha riconosciuto il diritto ad ottenere i previsti benefici solo a coloro che siano cessati dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale e nelle misure e scadenze previste dal rispettivo contratto di categoria. Ritenuto che l'Amministrazione abbia corrisposto a ciascuno dei ricorrenti i previsti benefici economici stabiliti alle varie scadenze dal relativo contratto di categoria, il ricorso è da respingere" (Corte dei conti, LAZIO, SENTENZA n. 1259 del 23/04/2004; cfr. anche Corte dei conti, CAMPANIA, SENTENZA n. 456, 499, 448, 463, 460, 475, 476, 488, 481, 429, 407, 412, 504, 465 del 2004; Corte dei conti, TOSCANA, SENTENZA n. 327 del 04/11/2013).

Ancora la giurisprudenza di primo grado ha ribadito che "Come da costante giurisprudenza di questa Corte, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio, salvo che singoli contratti non dispongano diversamente.

Con ciò viene in sostanza confermato il criterio ordinario di determinazione della base pensionabile in rapporto all'ultimo stipendio effettivamente percepito o in ogni caso spettante (artt. 43, 44, 53 e 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092).

Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la base pensionabile è determinata con riferimento alla retribuzione effettivamente e integralmente percepita l'ultimo giorno di prestazione del servizio; pertanto, salvo deroghe comunque desumibili dal sistema normativo, tale base è immodificabile, come nel caso, ad esempio, che la normativa successiva al pensionamento istituisca assegni ovvero indennità mai percepiti durante il servizio (vedasi, per tutti, Corte dei conti, Sez. IV, 24 marzo 1977 n. 49349 e, in senso conforme, con l'affermazione della piena costituzionalità del suesposto principio, TAR Lazio, Sez. I, 5 febbraio 1975 n. 61)". (Corte dei conti, SARDEGNA, SENTENZA n. 540-1-6-9 del 18/10/2005).

La giurisprudenza d'appello appare univoca sul punto.

La sentenza della **Corte dei conti, SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO, SENTENZA n. 231 del 04/03/2016** ha affermato che *"la giurisprudenza formatasi dinanzi alle Sezioni territoriali, che il Collegio condivide integralmente, ha evidenziato che, ai fini del calcolo della pensione, deve tenersi conto solo dell'importo della posizione stipendiale maturato alla scadenza dell'arco temporale previsto e liquidato in costanza di servizio e non già dei ratei maturati successivamente a tale epoca, anche se essi erano in corso di maturazione alla data di cessazione (cfr., tra l'altro, Sez. F.V.G. n. 302 del 2008, Sez. Abruzzo n. 559 del 2010).*

L'appellato invoca l'applicazione dell'art. 41 del CCNL del 2002.

Al riguardo si osserva che l'art. 41 prevede che i benefici economici risultanti dall'applicazione, tra l'altro, dell'art. 39 «hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza...» e «sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale

comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale».

Orbene, tale disposizione va letta alla luce del principio operante in materia pensionistica in base al quale la liquidazione della pensione deve essere effettuata tenuto conto della retribuzione spettante al momento della cessazione dal servizio (art. 43 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092). Ne consegue che la valutazione in pensione può riguardare il solo rateo maturato prima della cessazione, spettante, per espressa disposizione pattizia, al termine dei periodi previsti, ossia «al compimento dell'intero arco temporale della posizione stipendiale in corso di maturazione...».

Nel caso all'esame, l'appellato avrebbe portato a compimento l'arco temporale della posizione stipendiale, in corso di maturazione, alla data del 1° gennaio 2002 e, dunque, solo da quella data sarebbe sorto il diritto all'incremento della RIA del valore del rateo maturato al 31 dicembre 2000.

Peraltro, poiché l'appellato è cessato dal servizio il 1° settembre 2001, anteriormente al compimento dell'arco temporale della posizione stipendiale suindicata, ai fini pensionistici non può tenersi conto del valore economico del rateo non integralmente maturato".

Ai fini del calcolo della pensione, dunque, deve tenersi conto solo dell'importo della posizione stipendiale maturato alla scadenza dell'arco temporale previsto e liquidato in costanza di servizio e non già dei ratei maturati successivamente a tale epoca, anche se essi erano in corso di maturazione alla data di cessazione (cfr., tra l'altro, Sez. F.V.G. n. 302 del 2008, Sez. Abruzzo n. 559 del 2010).

La disposizione invocata da controparte (art. 41 del CCNL del 2002), del tutto identica all'art. 40 del CCNL oggetto del presente giudizio va letta alla luce del principio operante in materia pensionistica in base al quale la liquidazione della pensione deve essere effettuata tenuto conto della retribuzione spettante al momento della cessazione dal servizio (art. 43 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092). Ne consegue che la valutazione in pensione può riguardare il solo rateo maturato prima della cessazione, spettante, per espressa disposizione pattizia, al termine dei periodi previsti. (Corte dei conti, SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO, SENTENZA n. 231 del 04/03/2016).

Sul punto la giurisprudenza d'Appello ha affermato che: *"A tal fine è appena il caso di ricordare che questo giudice, con giurisprudenza ormai consolidata (fra le tante, Sez. III[^], nn. 271/2001, 283/2001, 29/2003, 199/2003, ecc.), ha stabilito che il computo nella base pensionabile di trattamenti accessori quali quelli invocati nel presente giudizio, è inibito dalla generale previsione dell'articolo 43 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, secondo cui sono computabili nel calcolo del trattamento di quiescenza l'ultimo stipendio, paga o retribuzione percepiti, nonché gli altri assegni o indennità pensionabili, ivi espressamente indicati. Alla succitata previsione normativa non sono riconducibili i benefici invocati dall'appellante, stante l'evidente natura di trattamenti accessori la quale emerge chiaramente, sul piano testuale, sia dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 luglio 1999, punto 4 sia dall'art. 40 del ricordato Contratto: la prima, come ha puntualmente evidenziato il primo giudice, distingue chiaramente fra*

retribuzioni, come quelle in esame (in particolare, retribuzione di posizione), connesse a presupposti di carattere soggettivo (effettivo livello di responsabilità, diversità dell'impegno richiesto, degli obiettivi assegnati, del grado di rilevanza e della collocazione istituzionale dell'Ufficio o della funzione assegnata, nonché determinazione rimessa alla volontà delle parti) e trattamento economico fondamentale che, diversamente dai primi, può essere definito "emolumento fisso, continuativo, costante e generale" ai fini dell'individuazione dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione nell'ottica di cui al ricordato art. 43 del DPR 1092 /1973; l'art. 40 citato, per altro verso, e con specifico riferimento alla retribuzione di risultato, ne fa emergere la chiara natura accessoria nel momento in cui ne evidenzia la finalità retributiva sulla base degli obiettivi e di altri parametri soggettivi connessi alle capacità personali del dirigente dimostrate nei diversi momenti dello svolgimento delle funzioni assegnategli". (Corte dei conti, TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO, SENTENZA n. 99 del 10/02/2004).

"Occorre al riguardo premettere che, nella materia, il legislatore ha inteso escludere che variazioni retributive successive al collocamento in pensione possano incidere sulla base pensionabile, se non in presenza di una espressa disposizione normativa che legittimi tale deroga al principio generale della non automatica estensione dei miglioramenti retributivi del personale in servizio ai pensionati. Nel calcolo della pensione possono in altri termini confluire ed essere presi in considerazione soltanto quegli elementi della retribuzione che il dipendente abbia acquisito il diritto di percepire in costanza di servizio e non anche quelli che vengono a maturazione in un momento successivo, i quali riguardano soltanto coloro che, in tale momento, sono in

servizio. Conseguentemente, i dipendenti cessati nel corso di vigenza dell'accordo collettivo di cui trattasi non hanno diritto al computo integrale, nella base pensionabile, dei benefici economici ivi previsti, ma solo di quelli effettivamente corrisposti in costanza di servizio.

La giurisprudenza assolutamente maggioritaria di questa Corte dei conti - che il Collegio pienamente condivide - è del tutto ferma su tale posizione; v., ex plurimis, SS.RR., 31.5.1999, n. 17/QM; Sez. I app., n. 328 del 2013; Sezione II[^] app., 13.4.2000, n. 133; id., 12.9.2002, n. 2922; id., 1.3.2004, n. 61; id., 7.6.2007, n. 195.

Deve pertanto ribadirsi il principio della non pensionabilità degli scaglioni di incremento non percepiti durante il servizio, non rilevando che il pensionamento sia avvenuto durante la vigenza giuridica del contratto.

La consistenza economica dello stipendio percepito è un dato reale, il cui contenuto non può comprendere elementi futuri, al tempo dell'effettiva corresponsione non maturati, e quindi non dovuti.

Su tale base effettiva va quindi calcolato il trattamento di quiescenza, che è rapportato all'importo dello stipendio effettivamente goduto, senza possibilità di soluzioni interpretative analogiche o estensive della normativa prevista per il personale in attività di servizio.

Il principio appena rammentato trova conferma, nella specie, nel CCNL biennio economico 2000/2001, che all'art. 1 espressamente prevede che «Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2001 » e, all'art. 3, nel disciplinare gli effetti dei nuovi stipendi, stabilisce che « Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di

quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 2000-2001, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di licenziamento, di buonuscita o del trattamento di fine rapporto si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Il ricorso va dunque accolto e, conseguentemente, va riformata la sentenza di prime cure nei sensi di cui in motivazione, nessun beneficio economico spettando al signor Renato AGOSTO oltre agli incrementi maturati nel biennio 1998/1999, periodo in cui l'interessato era in attività di servizio".

(Corte dei conti, PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO, SENTENZA n. 268 del 20/07/2016, che ha riformato la sentenza n. 81/2014 sez. Campania concernente l'identica disposizione contenuta nell'art. 29 comma 5 CCNL Comparto Ministeri 1998/2001: "I benefici economici risultanti dalla applicazione del presente articolo sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 1998-99" e che aveva interpretato l'avverbio "integralmente" come legittimante "l'attribuzione integrale dei benefici contrattuali previsti dal CCNL Comparto Ministeri 1998/2001").

E ancora, in merito ad una pretesa finalizzata "all'accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione con l'inclusione nella retribuzione di posizione dell'incremento previsto dalla determinazione direttoriale n. 15 del

25 settembre 2003, e riconosciuto a far tempo da un momento successivo al collocamento a riposo dell'interessato" la Corte dei conti, SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO, SENTENZA n. 127 del 02/03/2018 ha dichiarato infondato l'appello affermando che *"La questione è affine a quella più volte affrontata in relazione agli accordi contrattuali dei dipendenti dello Stato - ma talora anche con specifico riferimento ai contratti nazionali del comparto degli enti locali (tra i quali quelli approvati con i Decreti del Presedente della Repubblica nn. 268 del 1987 e 347 del 1983) - e che ha dato modo alla giurisprudenza, di questa Corte di enunciare il principio secondo cui, nel calcolo della pensione, va tenuto conto solo dei miglioramenti economici relativi ai singoli scaglioni di aumento già percepiti alla data di cessazione dal servizio, atteso che i detti incrementi, derivanti da un accordo sindacale, se scaglionati nel tempo, non possono che riguardare il personale in servizio alla data delle singole decorrenze degli aumenti, salvo che non vi siano disposizioni specifiche di natura derogatoria (cfr. SS.RR. 31 maggio 1999 n. 17/QM; 15 maggio 1998 n. 11/QM; Sez. II, 21 dicembre 2016 n. 1370; 16 settembre 2010 n. 352).*

Al riguardo le Sezioni Riunite di questa Corte hanno, in particolare, affermato che *'come non si matura in servizio il diritto ad un dato aumento percentuale dello stipendio (...) prima della decorrenza dell'anno di riferimento, parallelamente non può calcolarsi in pensione - avente natura di retribuzione differita - un trattamento retributivo mai acquisito in servizio e mai entrato nel patrimonio del soggetto in quanto il diritto all'intero, esistente in via potenziale o di mera aspettativa, non è poi sorto in concreto per non essersi verificata la condizione sospensiva della permanenza in servizio alla data di*

maturazione di quel determinato aumento percentuale annuale (v. SS.RR. n. 17/99/QM cit.). Ne discende che ogni espressa deroga, va intesa come eccezione non trasponibile in contesti contrattuali che non la contemplano" (Corte dei conti, SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO, SENTENZA n. 127 del 02/03/2018).

Sono da condividere pertanto le argomentazioni riportate nella approfondita memoria dell'INPS, riportate nella parte in fatto, fondate sul principio per cui la base pensionabile è ancorata all'ultimo giorno di servizio (ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 1092/1973), con la conseguenza che nel calcolo della pensione può confluire ed essere considerato soltanto il quantum retributivo che il dipendente abbia acquisito il diritto di percepire alla data della cessazione dal servizio. Come evidenziato dall'INPS, tale interpretazione, al contrario di quanto asserito dalla ricorrente, è supportata anche dalla lettura delle norme contrattuali di riferimento: l'art. 39 del c.c.n.l. dirigenti della Scuola prevede, chiaramente, lo scaglionamento delle rideterminazioni dello stipendio tabellare (nel quale è inclusa l'indennità di vacanza contrattuale): - dal 1° gennaio 2016 di € 16,00; - rideterminato dal 1° gennaio 2017 in € 48,50; - rideterminato dal 1° gennaio 2018 in € 125,00. Allo stesso modo, la retribuzione di posizione è rideterminata: a decorrere dal 1° gennaio 2018, in € 6.159,72; - a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno successivo in € 12.565,11. Orbene, il successivo art. 40 prevede: "*Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 39 (Trattamento economico*

fisso per i dirigenti scolastici ed Afam) hanno effetto sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento."

Infine, il comma 3 prevede ancora: *"I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo".* Le scadenze e gli importi richiamati sono quelli dello scaglionamento dettato dall'art. 39; mentre, l'espressione "integralmente" si riferisce alla somma dei benefici di cui al comma 1 e 2, ovvero gli aumenti contrattuali e quelli di retribuzione di posizione fissa e variabile. La seconda parte del comma 3, quindi, sarebbe solo confermativa dell'identico principio (*"Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio"*).

I sopracitati articoli sono dello stesso tenore di quelli di precedenti contratti collettivi anche riguardanti comparti diversi (Cfr. C.c.n.l. per il personale dell'Area V della Dirigenza Scolastica relativa al periodo 1/9/2000- 31/12/2001 che, agli artt. 40 e 41, ha disciplinato la materia

allo stesso modo) come dimostrato peraltro dalla giurisprudenza di questa Corte sopra citata che si riferisce a diversi contratti collettivi contenenti la medesima disposizione normativa. Inoltre, come evidenziato dall'INPS, la soluzione interpretativa propugnata da parte ricorrente finisce col contrastare con l'ulteriore rilevante principio per cui - dopo il pensionamento - il trattamento di quiescenza è soggetto alle rivalutazioni perequative appositamente previste dal legislatore per le pensioni (a partire dall'art. 1 e ss. l. 29 aprile 1976 n. 177 e norme ad essa collegate nonché art. 11 d.lg. 30 dicembre 1992 n. 503, sino alle innumerevoli disposizioni di legge che hanno integrato e modificato l'istituto). Laddove, il ricorrente potesse fruire della modifica della base di computo della pensione anche successivamente alla cessazione dal servizio, cumulerebbe indebitamente sia il miglioramento contrattuale sulla base stipendiale che l'automatismo perequativo. È noto invece che - proprio per l'identità di funzione proiettata alternativamente su stipendio o pensione - le Sezioni centrali della Corte hanno negato la cumulabilità dei benefici contrattuali e degli aumenti perequativi (ex multis, Sez. III, n. 84 del 12.02.2010; id., n.626 del 25.11.2015; id., n.472, del 20.9.2017; Sez. I, n. 454 del 07.10.2011; id., n.279, del 9.4.2013; Sez. II, n. 33 del 31.01.2012; id. n. 412 dell'11.07.2012; id. n. 486 del 18.09.2012, id. n.700 del 28.11.2014). Deve, infatti, considerarsi che i benefici contrattuali e il meccanismo della perequazione automatica delle pensioni, pur essendo due istituti diversi, mirano allo stesso risultato,

ovvero neutralizzare gli effetti discendenti dall'aumento del costo della vita, nella più ampia ottica di attuare un'efficace protezione previdenziale delle varie categorie di pensionati, compatibilmente con gli equilibri generali della finanza pubblica. Ne consegue che consentire il cumulo degli incrementi economici derivanti dall'applicazione delle diverse tranches contrattuali con i benefici connessi alla perequazione automatica si risolverebbe in una non consentita duplicazione di benefici, assolutamente incompatibile, sia sul piano logico che su quello giuridico, con il meccanismo strutturato di perequazione dei trattamenti pensionistici e si tradurrebbe nel godimento di un trattamento pensionistico addirittura superiore rispetto a quello spettante al personale rimasto in servizio che abbia maturato la medesima anzianità al quale resterebbe, invece, precluso ogni corrispondente beneficio perequativo.

Sul punto la sentenza della sez. Lazio n. 1108/2000 ha evidenziato che *“l'adeguamento delle pensioni ai fini del mantenimento del loro potere d'acquisto, può avvenire, secondo l'ordinamento vigente, o mediante riliquidazione della pensione sulla base dei benefici contrattuali estesi al personale in quiescenza, o tramite il meccanismo della perequazione automatica delle pensioni in godimento, mediante applicazione alle medesime della percentuale di aumento stabilita annualmente. I due sistemi sono alternativi, non potendosi ammettere, per consolidata giurisprudenza, la loro applicabilità congiunta, che determinerebbe un'inammissibile duplicazione dei benefici, non sovrapponibili in quanto finalizzati entrambi ad uno stesso*

scopo (cfr. per tutte Corte dei conti, Sezione Lazio, sentenza n. 468 del 10 aprile 1997). E ha dichiarato infondata oltre che inammissibile la questione di illegittimità costituzionale di una diversa interpretazione delle norme contrattuali in riferimento agli artt. 3 e 36 della Cost.

Pertanto, questo G.M. ritiene di non poter condividere la tesi del ricorrente e della giurisprudenza minoritaria più recente, alla luce delle argomentazioni di cui sopra, fondate su una interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni oggetto del presente ricorso, in comparazione altresì con disposizioni contrattuali ad esse perfettamente sovrapponibili, sulle quali la giurisprudenza di questa Corte si è espressa più volte nel corso del tempo con le sentenze sopra riportate, anche in grado di appello, richiamando i principi generali regolatori della materia.

2. Alla luce della “*giurisprudenza consolidata della Corte dei conti che, ricordando che il trattamento pensionistico va ancorato all’ultimo stipendio integralmente percepito (art. 43 t.u. 1092/1973), ha chiaramente affermato che non possono avere alcun rilievo i benefici economici relativi a periodi contrattuali per i quali il dipendente è oramai cessato dal servizio, pur se il contratto collettivo continui ad essere operativo, poiché esso regola il rapporto di lavoro e non il nuovo e diverso rapporto previdenziale che si incardina ed viene disciplinato secondo le previsioni di legge che non assegnano alcun rilievo al trattamento economico riservato al personale che rimane in servizio*”

(cfr. Corte dei conti, CAMPANIA, SENTENZA n. 2046 del 12/12/2011), può dunque riconoscersi al ricorrente solo

l'adeguamento della pensione in riferimento agli incrementi maturati nel periodo in cui l'interessato era in attività di servizio, in quanto i benefici economici di cui al contratto collettivo del 8-7-2019 spettano nei limiti ed alle scadenze in esso stabiliti.

Sussistono, quindi, i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere per quanto concerne la domanda di riliquidazione della pensione connessa agli incrementi inerenti al periodo in cui il ricorrente era in attività di servizio- avendo l'INPS riconosciuto detta riliquidazione-, mentre il ricorso va rigettato per quanto concerne la domanda di riliquidazione della pensione connessa agli incrementi inerenti al periodo in cui la ricorrente non era in attività di servizio.

3. Per la reciproca soccombenza, le spese sono compensate.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione reiette, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla riliquidazione del trattamento pensionistico nei limiti dei benefici economici maturati in costanza di servizio e, quindi, sino al 1.9.2018; rigetta il ricorso con riguardo alla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico in conseguenza del riconoscimento dei benefici economici maturati successivamente al 1.9.2018.

Compensa le spese.

Così disposto in Napoli, nella camera di consiglio del 23.9.2024.

Il Giudice Unico

Flavia D'Oro

(firmato digitalmente)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 03.10.2024

Il Direttore della segreteria

(Maurizio Lanzilli)

f.to digitalmente

DECRETO

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il giudice

Flavia D'Oro

f.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott. Maurizio Lanzilli

f.to digitalmente